

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. 477

del 18.03.2022

Oggetto: Incremento, ex art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla determina n. 86 del 20.01.2021, relativo alla fornitura annua di Controlli Esterni di Qualità per la S.C. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'ARNAS "G. Brotzu". Operatore Economico Bio-Rad Laboratories S.r.l. Spesa complessiva € 6.719,92 + IVA. CIG Z6A2FBB587.

PDTD/2022/502LP

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 18.03.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. A.B.S.

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con atto n. 86 del 20.01.2021 - liberamente consultabile e scaricabile all'albo pretorio dell'Azienda - è stata aggiudicata la Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annua di Controlli Esterni di Qualità per la S.C. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'ARNAS "G. Brotzu" da utilizzare sugli strumenti VITROS 3600/5600 in uso presso la Struttura, per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, in favore dell'Operatore Economico Bio-Rad Laboratories S.r.l., per un importo annuale complessivo pari a € 6.719,92 + IVA;
- Premesso** altresì che con atto n. 2078 del 23.12.2021 - liberamente consultabile e scaricabile all'albo pretorio dell'AOB www.aobrotzu.it - è stato autorizzato l'esercizio dell'opzione di rinnovo per un anno del contratto di cui all'atto in premessa;
- Ravvisato** che, a causa dell'incrementata attività della Struttura, il solo esercizio dell'opzione di rinnovo per un anno del contratto in oggetto non risulta sufficiente a garantire la continuità assistenziale;

Segue determinazione n. 477 del 18.03.2022

- Acquisita** la nota prot. n. 531 del 15.03.2022, agli atti del Servizio, con cui il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto, al fine di garantire il proseguo dell'attività assistenziale della S.C. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'Azienda, l'incremento massimo consentito della fornitura in oggetto, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, per la quale il Direttore della S.C. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale sta già stilando il nuovo fabbisogno da inserire nel Capitolato Speciale di gara;
- Richiamato** l'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/16, secondo cui *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi: (...) lett. c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 : 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*;
- Richiamato** altresì il comma 7 del medesimo articolo, il quale prevede che *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale"*;
- Ritenuto** pertanto di dover autorizzare, al fine di garantire il proseguo dell'attività assistenziale della S.C. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'Azienda, l'incremento ex art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, della fornitura annua di Controlli Esterni di Qualità, in favore della Ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l., per una spesa complessiva pari a € 6.719,92 + IVA;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di autorizzare, al fine di garantire il proseguo dell'attività assistenziale della S.C. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'Azienda, l'incremento ex art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, della fornitura annua di Controlli Esterni di Qualità, in favore della Ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l., per una spesa complessiva pari a € 6.719,92 + IVA;

Segue determinazione n. 477 del 18.03.2022

2. di dare atto che la summenzionata spesa complessiva pari a € 6.719,92 + IVA dovrà essere imputata al Conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo 180340;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

**Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai**